



Provincia di Ravenna

SETTORE : AFFARI GENERALI

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI COTIGNOLA

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE CON PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.A-14 BIS DELL'ALLEGATO ALLA L.R.20/2000 NEL COMUNE DI COTIGNOLA, VIA MADONNA DI GENOVA - RICHIEDENTE DITTA: RONCONI LIVERANI Srl, RONCONI AGOSTINO, MAZZOTTI ANTONELLA.

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n° 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

"1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.";

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n° 94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n° 2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell' Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015*";

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prot. n. 49025 del 26.05.2015, con la quale lo Sportello Unico dell'Unione stessa ha trasmesso gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi, convocando con la medesima nota la prima seduta in data 18.06.2015;

VISTA la nota ns prot. 56272 del 23.06.2015, con la quale lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 18.06.2015;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ns prot. 2956 del 29.01.2016, con la quale lo Sportello Unico dell'Unione stessa ha trasmesso gli ulteriori elaborati progettuali, convocando con la medesima nota la seconda seduta in data 18.02.2016;

VISTA la nota ns prot. 5755 del 19.02.2016, con la quale lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 18.02.2016;

VISTA la nota ns prot. 7094 del 01.03.2016, con la quale lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 09.03.2016 PG. 2016/8248 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio istruttorio ai fini VAS;

PREMESSO:

CHE il Comune di Cotignola ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 02/04/2009, il Piano Strutturale Comunale, successivamente variato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°25 del 17/05/2012 e n°10 del 30/03/2015;

CHE il Comune di Cotignola ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 17/05/2012, il Regolamento Urbanistico Edilizio, successivamente variato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°38 del 29/07/2013 e n°11 del 30/03/2015;

CHE la responsabilità rispetto alla conformità alle leggi vigenti, ivi compresa la recente L.R. 30.07.2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" in ordine alle procedure ed ai contenuti degli strumenti attuativi è di esclusiva competenza comunale;

CHE relativamente allo strumento urbanistico in esame, il Servizio di Piano dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con parere Urbanistico n. 26630 del 18.06.2015 si è così espresso:

- Esaminata la documentazione su supporto cartaceo e digitale inerente il progetto di variante urbanistica;

si dichiara

- che l'intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento proposto dalla ditta RONCONI & LIVERANL srl, per la necessità di aggregare un terreno in proprietà all'area esistente situata all'interno del comparto produttivo della Prov.le 31 Madonna di Genova, si traduce con la realizzazione di un nuovo capannone direttamente collegato al fabbricato esistente, attuabile subordinatamente all'approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente, con procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, poiché rientra nelle misure urbanistiche definite dall'Art A-14 Bis della LR 20/2000 e s.m.i. per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato;

- che la variante accelerata viene motivata con l'esigenza di dotare l'azienda, il cui principale mercato è rappresentato dalla finitura di grezzi provenienti da fonderia, di adeguati impianti di automazione investendo sulla logistica per la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti per la possibilità di rendere competitive e consolidare le proprie attività;

- che la proposta di allargare l'ambito produttivo ASP1.1, con la ristrutturazione e ampliamento degli impianti esistenti, prevede il miglioramento degli accessi al comparto produttivo con la realizzazione di un nuovo accesso carrabile dedicato lungo via Befisario. Tale nuovo accesso trova rispondenza con le scelte di assetto della mobilità, come evidenziato dal PSC, che prevede fra la via Bellisario e la Prov. Ponte Pietra, una nuova strada di penetrazione e distribuzione urbana, da realizzare.

- che la realizzazione di una "vasca di espansione" è volta a garantire il deflusso delle acque meteoriche e a contenere parzialmente gli esuberanti di portata dello scolo consorziale Pila, da realizzare secondo le indicazioni del competente Consorzio di Bonifica;

- che in dettaglio, dagli elaborati progettuali presentati e dai dati dichiarati, si desume che l'area oggetto di modifica va ad interessare un terreno di mq. 7.145 circa, corrispondente ai mappali 234 parte, 236 parte, 238 parte, 240 parte, 242 parte e 243 parte del Foglio 23, facente parte di un più ampio terreno di proprietà della ditta RONCONI & LIVERANI srl e RONCONI AGOSTINO - MAZZOTTI ANTONELLA, posta a sud-ovest dell'azienda esistente, che il RUE fa ricadere in Nuovo ambito specializzato per attività produttive - ASP2";

- che gli indici applicati nell'ambito ASP2 sono coerenti ai parametri urbanistici previsti dalle norme di PSC (Art. 5.7 del PSC) rispettando un UT massimo di 0,30 mq/mq con un corrispettivo di mq. 5.660 di SF;

- che con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, l'area oggetto di intervento è interessata da:

- Canali principali e secondari (per la presenza dello scolo consorziale Pila) - (Art. 2.2 PSC)
- Rischio Sismico (I livello - che non necessita di approfondimenti) - (Art.2.18 del PSC)
- Medio Rischio Archeologico (scavi di profondità superiori a ml 4 dal piano di campagna sono da subordinare a sondaggi preventivi in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica) (Art. 2.1 O del PSC)

I vincoli di tutele ambientali e paesaggistiche, di tutele di identità storico culturali, di tutele alla vulnerabilità e sicurezza del territorio o relativi ad impianti e infrastrutture, non sono ostativi alla previsione di variante al RUE, da attuarsi nel rispetto delle quantità di parcheggi pertinenziali previste dal RUE in rapporto alla SU complessiva dell'intervento proposto e secondo i limiti e il contenuto del progetto approvato oggetto della conferenza di Servizi;

- che l'area oggetto di trasformazione è posta nelle vicinanze del sito "SIC/ZPS" nonché "Area di riequilibrio ecologico" (300 ml circa) in applicazione di specifici provvedimenti regionali;

- che la variante al RUE proposta andrà a modificare la cartografia e la legenda della Tav. 1 CT1 del RUE approvato del comune di Cotignola con l'ampliamento dell'ambito produttivo ASP1.1 a comprendere l'area graficamente perimetrata e l'indicazione, sull'area aggregata, di apposita simbologia che indica i riferimenti al procedimento definito con l'Art. A-14 Bis della LR 20/2000 e s.m.i.; verrà inoltre rettificato il perimetro del territorio urbanizzato ed inserite nella normativa di RUE (Art. 4.8.2) le disposizioni che evidenzieranno il contenuto dell'intervento edilizio. Le modifiche saranno recepite nella Tav. 2 CS2 (Tutele e Vincoli) del RUE e nelle tavole di PSC, non allegate alla variante, al fine di mantenere un perfetto allineamento delle geometrie della cartografia digitale dei due strumenti.

Pertanto sulla base delle analisi svolte, si riscontra PARERE FAVOREVOLE con le seguenti integrazioni:

1. Di definire in maniera puntuale e univoca la superficie dell'area (ST) oggetto di modifica su base catastate, aggiornata a seguito di frazionamento;
2. Di verificare conseguentemente le dotazioni che ne derivano (P1+U), similmente agli interventi previsti in un ambito specializzato per attività produttive ASP2 attuabili con un PUA, che per gli usi di tipo produttivo indicano come quantità minima di dotazioni il 15% della ST (Art. 3.1.6 del RUE); la scelta di convertire in onere monetario (Art. 3.1.8 del RUE) sulla base dei valori stabiliti dalla delibera

comunale relativa agli oneri di urbanizzazione (vedi allegato C del RUE), è possibile su conforme decisione della Giunta comunale come indicato all' Art. 3.1.8 comma 3 del RUE. Il valore corrispettivo verrà introitato per opere di urbanizzazione definite Dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di parcheggi pubblici.

3. Di mantenere in proprietà privata l'area identificata come "vasca di espansione" con a carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

4. Di definire con la proprietà del mappale 242 l'atto che sancisce la disponibilità Dell'area alla Ditta che realizza l'intervento, prima del rilascio del PdC;

5. Di riportare e rendere evidenti negli elaborati di progetto le misure geometriche parziali e totali delle aree oggetto di modifica;

6. Di integrare il documento di VALSAT rispetto al Sito "SIC/ZPS" nonché "Area di riequilibrio ecologico" con le valutazioni in relazione alla tutela del sito in questione;

Gli impegni del soggetto attuatore per l'importo derivato dalla monetizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della cassa di espansione" si rimandano alla relativa convenzione urbanistica.

CONSTATATO:

CHE l'intervento proposto dalla ditta Ronaconi & Liverani srl, Ronconi Agostino, Mazzotti Antonella, in relazione alla necessità di ampliare l'attività aggregando un terreno all'area esistente, è attuabile subordinatamente all'approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente poiché rientra nelle misure urbanistiche, definite per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato ed è motivata dall'esigenza dell'impresa produttiva, *al fine di riorganizzare gli spazi e i processi lavorativi, per dare risposta a nuove esigenze di competitività imposte dal mercato.*

Nello specifico l'intervento interessa un' area avente una superficie di circa 7.145 mq che gli strumenti urbanistici vigenti fanno ricadere in *Nuovo ambito specializzato per attività produttive - ASP2*, per il quale è prevista l' attuazione previa approvazione di un PUA esteso a ciascun comparto individuato dal POC. Pertanto, al fine di consentire l' intervento in oggetto, viene proposto l' allargamento dell' ambito esistente ASP1.1 (Ambiti specializzati per attività produttive) fino a ricomprendere l' area sopraindicata interessata dall' ampliamento e attualmente destinata ad ASP2. Detta variazione, da ASP2 ad ASP1.1, dovrà essere recepita negli strumenti di pianificazione del Comune di Cotignola, così come dichiarato nel parere urbanistico dal Servizio di Piano dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sopra riportato.

A) SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE

Con riferimento alla conformità della presente variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, si rileva che l'area in oggetto non è interessata da vincoli e/o di tutele individuati dalla tav. 2 dello stesso PTCP; non ricade tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, di cui alla tav. 4 dello stesso PTCP. La Relazione di Valsat, così come integrata con nota PG. 2956 del 29.01.2016, fornisce riscontro, tra gli altri, del Piano Aria Integrato Regionale e del Piano Energetico Provinciale.

Come dichiarato dal Servizio di Piano dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la proposta di variante in oggetto comporta il suo recepimento anche nelle tavole di PSC.

In sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi la Provincia ha evidenziato che la documentazione presentata (documento di Valsat) non riporta un corretto riferimento rispetto alla Pianificazione di Bacino. Al riguardo si riscontra che l' area in oggetto non è interessata da aree di rischio, così come individuate dalla tav. RI.21del Piano Stralcio del torrente Senio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1540 del 18.10.2010.

B) SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota del 09.03.2016 PG. 2016/8248 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere PARERE MOTIVATO POSITIVO per la Variante Urbanistica al PRG Comune di Cotignola per ampliamento stabilimento produttivo esistente della ditta Ronconi e Liverani Srl, sito nel Comune di Cotignola in via Madonna di Genova n. 41/A, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. A14bis della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per la Variante Urbanistica al PRG del Comune di Cotignola in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. A14bis della L.R. 20/2000, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi. Non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le eventuali valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con il Comune nel caso in cui tali osservazioni riguardino aspetti relativi alla VALSAT. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti di sostenibilità ambientale, sarà il Comune stesso che dovrà rendere esplicito nell'atto del Consiglio comunale di chiusura del procedimento, quanto emerso;

Ferma restando tale considerazione preliminare relativa alla specifica procedura, vista la tipologia dell'intervento di ampliamento (che non comporta aumento di abitanti equivalenti) e i pareri favorevoli formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale in merito agli aspetti idraulici, acustici e delle emissioni in atmosfera si esprime parere favorevole per gli aspetti relativi alla Valsat con le seguenti prescrizioni:

a. per quanto disciplinato nell'art. A14bis della L.R. 20/2000 dovrà essere garantita l'effettiva attuazione delle opere di mitigazione e compensazione indicate nella documentazione prodotta;

b. ai fini della sicurezza idraulica, così come concordato col Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, dovranno essere mantenute le quote di protezione idraulica indicate nel progetto. In particolare, vanno innalzate la quota della strada di accesso e le sponde del parcheggio che fiancheggiano l'edificio alla quota richiesta non inferiore ai +16.70 m, in modo da proteggere comunque l'edificio stesso da eventuali esondazioni;

c. pur non essendo rilevati dal parere ARPA problemi di compatibilità acustica, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004, così come disposto dall' art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.

C. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

CHE il Servizio Territorio di questa Provincia esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto vi sono depositi pelitici riconducibili a presenza di paleoalvei; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: per la realizzazione di eventuali piani interrati o seminterrati andranno effettuate tecniche di abbattimento della falda solamente per il tempo strettamente necessario ed andranno previste opportune impermeabilizzazioni;

3: andrà rispettato l'obbligo di presentare, per l'intervento in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;

4: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione

va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;

9: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

10: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Struttura Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dai sismi emiliani del 2012, dato che tale struttura è la stessa che interessa anche le aree del Ravennate qui considerate;

11: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;

12: si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed il Consorzio di Bonifica della Romagna hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;

13: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;

- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;

- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con - quanto previsto dalla normativa sismica;

- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

SI PROPONE

Di non formulare Riserve alla variante urbanistica attivata ai sensi dell' art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all' ampliamento di stabilimento produttivo esistente nel Comune di Cotignola in via Madonna di Genova n. 41/A;

Di esprimere, ai sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell' art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all' ampliamento di stabilimento produttivo esistente nel Comune di Cotignola in via Madonna di Genova n. 41/A, alle condizioni riportate nel referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna il 09.03.2016, PG. 2016/8248;

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell' art. 5 della L.R.19/2008, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate nel punto C) del "Constatato" della presente relazione istruttoria.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Arch. Fabio Poggioli)
